



Comune di Fonte Città Metropolitana di Roma Capitale

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINARIARIA

Verbale n. 53 del 24/11/2025

PARERE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno 24 del mese di Novembre, in seduta telematica, l'Organo di Revisione Finanziaria, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024, riunito in modalità telematica, risulta così composto:

Dott. Gianluca CALDARELLI presidente

Dott. Gianluca LA VITA componente

Dott. Francesco VALENTE componente

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO:

- che è stata trasmessa con mail del 19/11/2025 l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale dirigente parte normativa ed economica, la cui preintesa è stata sottoscritta in data 22/10/2025;
- che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dalla "Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria in ordine: a) alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente dell'anno 2025 – revisione a seguito cessazione di 1 dirigente; b) al contratto collettivo integrativo di parte normativa ed economica 2025" a firma del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Cristina Luciani;

Premesso:

- che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo contratto collettivo nonché delle risorse ulteriori previste ai sensi degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dell'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;

- che l'art. 40, comma 3-sexies, decreto Legislativo n. 165 del 2001 prevede inoltre che “*A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.*

CONSIDERATO che in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il “CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 - 2021” relativo, tra l'altro, alla Dirigenza degli Enti Locali;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 , il quale prevede che “*....., a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.*

RICHIAMATO inoltre l'art. 39 del CCNL 16/07/2024 rubricato “ Incrementi Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato” il quale prevede che “*1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione: - 0,46% a decorrere dal 01.01.2020; - rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021. 2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.*

VISTI inoltre:

- il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce, tra l'altro che “*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, rubricato “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” che nelle premesse rileva *che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*;

RICHIAMATO inoltre:

- L'art. 8 comma 7 del CCNL 16/07/2024 il quale prevede che “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.*”

RILEVATO, che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 3-sexies, decreto Legislativo n. 165 del 2001, la relazione illustrativa e tecnico finanziaria al contratto integrativo è stata redatta sulla base degli schemi predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. n. 9 del 10.09.2024 di costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente, anni 2010-2023, determinazioni correttive e indirizzi per la costituzione del nuovo fondo decentrato anno 2024 e la correlata Relazione illustrativa e Tecnico finanziaria a firma del Dirigente del Settore II Economico - Finanziario e ad interim del Settore I Amministrativo, Dott.ssa Cristina Luciani;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 25.10.2024 avente ad oggetto “*Integrazione deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 10.09.2024 - Costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente anni 2010-2023 e costituzione del fondo decentrato anno 2024 - Nuova graduazione/pesatura delle posizioni dirigenziali*” viene deliberato “*di rettificare per quanto attiene i prospetti tecnici per la costituzione del fondo per il personale dirigente*”

PRESO ATTO che la costituzione del fondo delle risorse decentrate è stata effettuata, per l'anno 2024, alla luce del combinato disposto del sopra richiamato art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e dell'art. 39 CCNL 16/07/2024, partendo dall'importo del *valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa*, incrementando lo stesso, in base al maggior numero dei dirigenti in servizio nell'anno 2024 rispetto al 2018, e agli aumenti previsti dall'art. 39 del CCNL;

VISTA la determinazione DETERMINA DIRIGENZIALE RISORSE UMANE Numero 1257 del 19/11/2025 avente ad oggetto: *COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO PER LA SEPARATA AREA DELLA DIRIGENZA. RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DI CESSAZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2025* relativa alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente per l'anno 2025;

CONSIDERATO che nella sopra richiamata determinazione è riportato:

“*Considerato che il dirigente del Settore III, con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, ha cessato il suo servizio in data 30/09/2025 (ultimo giorno di servizio), con conseguente necessità di rideterminare il fondo 2025 in riduzione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019*”

Determina: di costituire il fondo decentrato della separata Area della Dirigenza per l'esercizio 2025, rideterminando il relativo importo complessivo in € 93.104,26 in sostituzione di quello inizialmente adottato con determinazione n. 181/2025”

ATTESO che nella sopra richiamata Relazione illustrativa e Tecnico finanziaria è evidenziata la modalità di riduzione del fondo;

CONSIDERATO, che la preintesa in oggetto stabilisce :

- Principi e Disposizioni generali
- Sistema delle relazioni sindacali
- Istituti normativi ed economici

RILEVATO che in particolare per quanto riguarda gli istituti economici è stabilito che:

- *alla retribuzione di risultato è destinata, dall'anno 205, una quota pari almeno al 15% del fondo...*

stabilendo inoltre i Criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

RICHIAMATO il CCNL del personale Dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (Area II) del 23 dicembre 1999 che all'art. 28 prevedeva che “*Al fine di sviluppare, all'interno degli enti, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all'art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%.*”, misura minima ripresa anche dai successivi CCNL;

OSSERVATO che le risorse variabili, sia quelle sottoposte al limite del 2016 che quelle non sottoposte, rappresentano degli importi eventuali da inserire nel caso siano presenti le condizioni normative e di capacità di bilancio per sostenerle;

In relazione a quanto sopra rilevato e considerato e nel rispetto di quanto raccomandato

Esprime Parere Favorevole


in ordine alla sottoscrizione della ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 2025 Area Dirigenza e certifica, nei termini sopra riportati, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, D.L. 165/2001 la *relazione tecnico-finanziaria ed la relazione illustrativa*,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Gianluca CALDARELLI



Gianluca LA VITA



Francesco VALENTE

